



Corte IV
D-4344/2014

Sentenza del 15 aprile 2015

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Robert Galliker,
cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Turchia,
patrocinato dall'avv. Laura Rigato,
(...),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione
(**SEM**; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 / N [...].

Fatti:**A.**

A. _____, cittadino turco di etnia curda nato a Konya (Turchia), in data (...) settembre 2013 mentre si trovava a Basilea per rendere visita al padre residente in Svizzera è stato fermato dalla polizia e sottoposto ad un controllo di identità. In tale occasione è stato trovato senza documenti sufficienti per legittimare la sua presenza sul territorio svizzero, pertanto è stato condannato dalla Procura del Canton Basilea Città ad una pena pecuniaria per soggiorno illegale e nel contempo gli è stato notificato un divieto d'entrata sul territorio svizzero fino al 22 settembre 2016 (cfr. atto A2/2).

B.

A seguito della richiesta di estradizione presentata dalle autorità turche il 31 ottobre 2013 riguardante il signor A. _____ per il reato di rapina a mano armata, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) il 22 novembre 2013 ha emanato un ordine di arresto provvisorio per l'interessato.

C.

In data 22 novembre 2013 A. _____, malgrado il divieto d'entrata sul territorio svizzero, è stato fermato a Chiasso. Con decreto d'accusa del (...) dicembre 2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino è stato condannato per infrazione alla legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in particolare per non aver rispettato il divieto d'entrata emesso a suo carico. Il medesimo giorno le autorità del Cantone Ticino hanno eseguito l'ordine d'arresto emanato dall'UFG nei confronti dell'interessato e l'hanno posto in detenzione in vista d'extradizione nel carcere giudiziario "La Farera" a Lugano.

D.

D.a Con scritto del 9 gennaio 2014 la rappresentante dell'interessato ha introdotto all'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) una domanda d'asilo a nome del suo mandante. Tale volontà di depositare domanda d'asilo è stata confermata dal diretto interessato nel corso dell'interrogatorio del 10 gennaio 2014 circa la domanda d'extradizione (cfr. atto A16/4) e nel corso dell'audizione sulle generalità (cfr. verbale d'audizione del 7 febbraio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 10).

D.b Quali motivi d'asilo, il medesimo ha adottato di essere stato arrestato per la commissione di una rapina a mano armata in Turchia e di essere stato condannato ad una pena più severa a causa della sua appartenenza etnica e a causa delle attività pro-curde effettuate in passato (verbale 1, pagg. 10-

12; cfr. verbale di audizione del 7 maggio 2014 [di seguito: verbale 2], D8, pag. 3, D119-D120, pag. 12). Prima del reato commesso infatti, sarebbe già stato arrestato dalle autorità turche per aver distribuito delle riviste pro-curde (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag.3). In secondo luogo, il richiedente ha allegato quale motivo d'asilo, l'obbligo di svolgere il servizio militare nell'est del Paese e il rischio di dover combattere contro persone della sua stessa etnia (cfr. verbale 1, pag. 13; verbale 2, D144-D158, pagg. 14-15). Nel corso della seconda audizione ha pure addotto di fare l'oggetto di un ordine di fermo emanato dal Tribunale di Cihanbeyli (Turchia) del (...) giugno 2011 per propaganda per un'organizzazione terroristica (cfr. verbale 2, D61-D64, pag. 7) e di temere dunque di subire ulteriori persecuzioni in caso di ritorno in Patria a causa delle sue attività pro-curde. A sostegno di tale allegazione, il richiedente ha prodotto l'ordine di fermo.

E.

Con scritto del 24 gennaio 2014 l'UFG ha trasmesso all'UFM gli atti essenziali dell'incarto relativi alla procedura d'estradizione al fine di coordinare la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione conformemente all'art. 41a LAsi (RS 142.31).

F.

Con decisione del 20 marzo 2014, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia. In data 31 marzo 2014, il richiedente è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Con decisione del 1° aprile 2014, l'UFM ha annullato la sua decisione del 20 marzo 2014 ed ha ripreso la procedura d'asilo nazionale. Di conseguenza, con decisione dell'8 aprile 2014, il Tribunale ha pronunciato lo stralcio del ricorso. L'UFM ha poi sentito il richiedente sui suoi motivi d'asilo con audizione del 7 maggio 2014 (cfr. verbale 2).

G.

G.a L'UFM ha poi sottoposto l'ordine di fermo presentato dal richiedente nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ad un'analisi interna dalla quale risulterebbe che esso sarebbe un falso totale in quanto, in primo luogo, un ordine di fermo in contumacia non sarebbe un documento che in Turchia verrebbe rilasciato alla persona interessata; in secondo luogo, non sarebbe normale che l'emissione di tale mandato sia avvenuta sei mesi dopo il reato al quale fa riferimento. Inoltre, il reato in questione non dovrebbe essere

giudicato dal regolare Tribunale di Cihanbeyli, bensì da enti giudiziari particolari. Infine, il giudice che avrebbe rilasciato il mandato non sarebbe più stato operativo per il Tribunale di Cihanbeyli da settembre 2010.

G.b In merito ai risultati delle analisi del documento è stata data al richiedente possibilità di esprimersi. Con scritto del 5 giugno 2014, egli ha ribadito che si tratterebbe di un documento autentico e che la procedura che lo riguarda sarebbe costellata da episodi sorprendenti. Egli infatti, sarebbe stato rilasciato dal carcere nonostante la condanna per rapina ed avrebbe pure potuto espatriare in aereo con dei regolari documenti. Concludere alla falsità dell'ordine di fermo prodotto sulla base di un confronto tra quello che "di regola" avrebbe dovuto accadere e quanto in realtà sarebbe accaduto sarebbe pertanto difficile. Inoltre, il padre del richiedente sosterrrebbe che il figlio sarebbe stato cercato più volte dalla polizia al domicilio della madre per aver fatto propaganda per il PKK.

H.

Con decisione del 16 giugno 2014 l'UFG ha concesso l'estradizione di A. _____ alla Turchia con riserva della decisione del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) afferente al motivo politico invocato dall'estradando e dell'accoglimento della sua richiesta d'asilo.

I.

Con decisione del 4 luglio 2014 l'UFM ha respinto la domanda d'asilo di A. _____ e nel contempo non ha deciso l'allontanamento in quanto il richiedente è colpito da una decisione di estradizione (cfr. art. 32 lett. b dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]).

Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni del richiedente non riempirebbero né i criteri di verosimiglianza, né quelli di rilevanza. Innanzitutto, il richiedente farebbe valere di dover subire, in caso di ritorno in Turchia, ulteriori persecuzioni a causa delle sue attività pro-curde. Tuttavia, a dire dell'UFM tali allegazioni sarebbero fondate essenzialmente su un mezzo di prova falso e sarebbero pertanto inverosimili. Invero, egli avrebbe fornito un mandato d'arresto in contumacia rilasciato dal Tribunale di Cihanbeyli con l'accusa di "propaganda per un'organizzazione terroristica" ciò che fonderebbe il suo timore. Dopo un'analisi dell'autenticità l'UFM avrebbe considerato tale documento un falso. L'interessato non avrebbe inoltre fornito indizi contrari in occasione del diritto di essere sentito. In secondo luogo, non sussisterebbe alcun motivo di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, poiché la persecuzione invocata sarebbe esercitata

nel perseguimento di obiettivi legittimi di uno Stato di diritto. La pena di sei anni e otto mesi a cui sarebbe stato condannato per aver partecipato ad una rapina a mano armata, sarebbe stata confermata dal Tribunale di seconda istanza e sarebbe stata poi all'origine della richiesta di estradizione da parte delle autorità turche. Egli sembrerebbe essere stato condannato in modo legittimo per il reato commesso, nelle audizioni avrebbe ammesso di aver partecipato ai fatti prendendo in consegna la refurtiva della rapina e rivendendola allo scopo di arricchirsi e di arricchire i coautori, la pena prevista dal codice penale turco per una rapina a mano armata sarebbe una pena detentiva tra dieci e quindici anni, egli sarebbe però stato condannato ad una pena inferiore e infine egli avrebbe potuto beneficiare di tutte le garanzie di un processo equo. La sua condanna sarebbe dunque basata unicamente sul suo comportamento e su elementi oggettivi e non sussisterebbe alcun elemento che permetterebbe di ritenere che sia stato condannato ingiustamente per aver svolto, in precedenza, delle attività procurde o per le sue origini etniche. Il reato sarebbe poi punito anche in Svizzera e la pena sembrerebbe rispettare il criterio della legittimità e della proporzionalità. In seguito, il timore, in quanto curdo, di essere chiamato a svolgere il servizio militare nell'est della Turchia e di dover combattere contro i curdi, non costituirebbe una persecuzione ai sensi della LAsi e non sarebbe pertanto rilevante in materia d'asilo. L'obbligo di prestare servizio militare avrebbe infatti come scopo la protezione dello Stato contro i pericoli e non sarebbe possibile stabilire l'esistenza di un nesso oggettivo tra il luogo di stanziamento nella Turchia orientale e la sua etnia dato che l'incorporazione in una data unità sarebbe puramente casuale in Turchia. Quo l'attività di propaganda per la causa curda che avrebbe svolto nel 2009, sarebbe noto che in Turchia i curdi sarebbero esposti a diverse forme di molestie e ingiustizie, tuttavia tali difficoltà non renderebbero l'esistenza nel paese d'origine impossibile o insopportabile ai sensi della LAsi. La situazione generale nella quale si trova la minoranza curda in Turchia non sarebbe di per sé un motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato. Dal 2001 la situazione dei curdi avrebbe poi subito un'evoluzione positiva. Inoltre, per ciò che attiene le manganellate subite nonché il fermo di tre ore nel mese di agosto 2010, tali avvenimenti non avrebbero un'intensità superiore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte della popolazione curda in Turchia. Infine, le minacce di morte rivolte all'interessato e alla sua famiglia, subite durante il fermo dell'agosto del 2010 da parte di un poliziotto costituirebbero palesemente un abuso di potere da parte di un singolo impiegato. Egli avrebbe potuto procedere contro queste minacce sporgendo una denuncia contro il poliziotto in questione. Lo Stato turco avrebbe infatti la volontà e la capacità di proteggere i suoi cittadini,

tuttavia nessuno Stato sarebbe in grado di prevenire ogni possibile persecuzione da parte di terzi. Di conseguenza, non adempiendo le condizioni previste dagli art. 3 e 7 LAsi, la qualità di rifugiato non potrebbe essere riconosciuta al richiedente. L'UFM ha pertanto respinto la domanda d'asilo. In applicazione dell'art. 32 lett. b OAsi 1, poiché egli sarebbe colpito da una decisione di estradizione, l'UFM non ha reso una decisione in merito al suo allontanamento.

J.

In data 2 agosto 2014 (timbro del plico raccomandato: 4 agosto 2014; data d'entrata: 5 agosto 2014), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo, in via sussidiaria, il rinvio dell'incarto all'UFM affinché l'Ufficio proceda ad assumere gli incarti relativi alle domande d'asilo dei familiari dell'insorgente.

Nel ricorso l'insorgente rileva che egli sarebbe espatriato dalla Turchia in dicembre del 2011 poiché la condanna emessa a suo carico costituirebbe un pretesto per incarcerarlo in ragione della sua attività di propaganda. Egli avrebbe creduto di avere lo statuto di rifugiato in Italia ed avrebbe scoperto unicamente nel corso della procedura di estradizione che in realtà tale statuto gli sarebbe stato negato. Inoltre, altri suoi parenti stretti – in particolare degli zii paterni – risiederebbero in Svizzera tedesca e in Germania e la maggior parte di loro avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato politico. Quest'ultimo elemento sarebbe un elemento importante ai fini della domanda d'asilo e non sarebbe stato né accertato né approfondito dall'UFM. Quo la verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, all'insorgente risulterebbe estremamente difficoltoso fornire la prova della partecipazione ad attività di propaganda, nonché delle minacce e persecuzioni subite in Patria. Le uniche prove che egli potrebbe apportare sarebbero le audizioni di testimoni, ad esempio quella della madre ora in Turchia. Sorprendente sarebbe poi il fatto che malgrado egli abbia indicato che persone appartenenti alla sua famiglia avrebbero trovato rifugio politico in vari paesi europei, l'UFM non abbia valutato questo aspetto. Per l'autorità inferiore sarebbe facile verificare se uno zio paterno ha ottenuto asilo in Svizzera. L'UFM non avrebbe neppure contestato l'appartenenza del ricorrente ad una famiglia curda i cui membri adempirebbero le condizioni per l'ottenimento dello statuto di rifugiato. Pertanto, tale elemento dovrebbe già portare a ritenere adempiuta la verosimiglianza della condizione di rifugiato del ricorrente. Qualora il Tribunale non ritenesse verosimili tali allegazioni, sarebbero necessarie

delle indagini sui famigliari del ricorrente rifugiatisi altrove. Tali approfondimenti costituirebbero delle prove solide ed inconfutabili dell'appartenenza del ricorrente ad un'etnia e ad un gruppo sociale oggetto di persecuzioni.

K.

Con sentenza del 22 agosto 2014, la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'accoglimento dell'obiezione di reato politico sollevata dall'estradando ed ha confermato l'estradizione. Contro tale sentenza non è stato presentato ricorso ed è dunque cresciuta in giudicato.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Il Tribunale è pertanto competente per giudicare il presente ricorso. Nella fattispecie tuttavia, il Tribunale non statuisce in maniera definitiva in quanto la presente decisione concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto

federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

4.

Preliminarmente va rilevato che il Tribunale statuisce liberamente sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2014/29 consid. 4.1). Tuttavia, per evitare delle decisioni contraddittorie, di principio non si scosta dai fatti constatati nella procedura di estradizione e non si scosta neppure senza motivo dalle considerazioni che hanno condotto al respingimento dell'obiezione di reato politico e alla concessione dell'extradizione (cfr. DTF 132 II 469 consid. 2.5 pag. 473). Invero, giusta l'art. 108a LAsi se contro il richiedente è pendente una domanda d'extradizione ai sensi della legge sull'assistenza in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP, RS 351.1), le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'extradizione. In data 24 gennaio 2014 l'UFG ha trasmesso all'UFM gli atti essenziali dell'incarto relativi alla procedura d'extradizione al fine di coordinare la procedura d'asilo e la procedura d'extradizione (cfr. sopra lett. E). In prosieguo di procedura sempre l'UFG ha trasmesso all'UFM ulteriori atti essenziali concernenti la procedura d'extradizione. Con scritto del 1° settembre 2014, tale ufficio ha trasmesso al Tribunale una copia della sentenza del 22 agosto 2014 della Corte dei reclami penali del TPF afferente all'obiezione di reato politico sollevata dall'estraddando. Pertanto il Tribunale, essendo in possesso dell'incarto completo dell'autorità inferiore relativo alla procedura d'asilo ed essendo in possesso degli atti essenziali inerenti la procedura d'extradizione, ha gli elementi sufficienti per dirimere la vertenza, potendosi esimere altresì dall'assunzione di ulteriori prove. Va difatti osservato che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCH, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3^a ed. 2013, n. 247, pag. 81.). La procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (cfr. DTF 130 II 473 consid. 2.3 e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo il Tribunale può ordinare

l'audizione di testimoni. Di conseguenza si procede ad un'audizione orale e personale dei testi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie. Non ritenendo l'audizione della madre del ricorrente necessaria per l'accertamento dei fatti rilevanti nella fattispecie, la richiesta è respinta.

5.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

6.

Nella presente sentenza verranno analizzati i seguenti punti: la rilevanza in materia d'asilo della condanna per rapina a mano armata (cfr. consid. 6.1), il timore fondato di subire delle persecuzioni a causa delle attività pro-curde dell'insorgente in caso di ritorno in Patria (cfr. consid. 6.2), il rischio di persecuzione riflessa, in ragione del riconoscimento della qualità di rifugiato a diversi membri della sua famiglia di etnia curda (cfr. consid. 6.3), l'appartenenza etnica (cfr. consid. 6.4), così come il timore di essere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover sparare ad altri curdi (cfr. consid. 6.5).

6.1 Preliminarmente, va rilevato che la valutazione dell'autorità competente in materia d'estradizione circa il carattere prevalentemente politico dell'infrazione penale può influenzare l'esame effettuato nella procedura d'asilo dell'esclusione prevista dall'art. 1 F lett. b della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) dalla protezione garantita da tale Convenzione (cfr. MARIO VENA, Parallele Asyl- und Auslieferungsverfahren, Asyl 2/07 pag. 3, 22, par. 3.3.2). Tale disposizione viene infatti interpretata alla luce della dottrina e della prassi in materia d'estradizione (cfr. ibidem). Qualora, in procedura d'estradizione, venga riconosciuto il carattere politico di un'infrazione penale, un'esclusione dalla protezione prevista dalla Conv. non potrebbe, di regola, essere ritenuta per la commissione di un crimine grave di diritto comune ai sensi dell'art. 1 F lett. b Conv. rifugiati (cfr. ibidem). Al contrario, se l'autorità competente per valutare la domanda di estradizione, nega il carattere politico dell'infrazione, in procedura d'asilo un'esclusione dalla protezione della Conv. rifugiati prevista all'art. 1 F lett. b Conv. rifugiati non può essere senz'altro ritenuta, poiché tale esclusione dipende anche da altre condizioni (cfr. ibidem). Nel caso in disamina, con sentenza del 22 agosto 2014 cresciuta in giudicato, la corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'obiezione di reato politico. L'esclusione dalla protezione prevista dalla Conv. rifugiati non può dunque senz'altro essere ritenuta. Come che sia, l'applicazione di tale disposizione può rimanere indecisa nella fattispecie in quanto in ossequio al principio dell'*"inclusion before exclusion"* (cfr.

DTAF 2010/44 consid. 2), lo scrivente Tribunale analizzerà in primo luogo se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato, prima di analizzare l'eventuale esistenza di un motivo di esclusione da tale qualità.

Il ricorrente, insieme a tre altri coautori, è stato condannato in Turchia, con sentenza del 1° dicembre 2011 emessa dalla seconda Corte delle assise criminali di Konya e confermata dall'istanza superiore (corte di cassazione) l'11 settembre 2012, l'interessato è stato condannato a dodici anni di detenzione, ridotti di un terzo a sei anni e otto mesi, tenuto conto del pentimento dimostrato per il reato di rapina a mano armata. Egli ha poi affermato di essere stato presente al processo, di aver partecipato di persona ai dibattimenti e di essere stato assistito da due avvocati (cfr. verbale 1, pagg. 10-11; verbale del Ministero pubblico del cantone Ticino del 24 novembre 2013, pag. 2). Giusta l'ordinamento giuridico penale turco, le rapine commesse con un'arma, da più persone congiuntamente e di notte costituiscono delle rapine aggravate e sono punite con una pena detentiva compresa tra i dieci ed i quindici anni (cfr. codice penale turco).

A. _____ adduce che la pena a cui è stato condannato in Turchia – condanna all'origine dalla domanda di estradizione – sarebbe motivata politicamente. Egli ritiene che nella pronuncia della condanna avrebbe avuto importanza la sua appartenenza all'etnia curda e le attività pro-curde svolte in precedenza. L'UFM nella decisione impugnata ha ritenuto che né la condanna espressa né il timore di essere incarcerato in Turchia per il reato commesso sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il TPF da parte sua, con sentenza del 22 agosto 2014, ha respinto l'accoglimento dell'obiezione di reato politico sollevata. Il Tribunale, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 4), decide liberamente sulla domanda di asilo, tuttavia, non si scosta senza motivo dalle considerazioni dell'autorità d'extradizione per quanto concerne l'obiezione di reato politico e la concessione dell'extradizione (cfr. DTF 132 II 469 consid. 2.5 pag. 473; DTAF 2014/29 consid. 4.1).

Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue

opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

Lo scrivente Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dal TPF nella sentenza del 22 agosto 2014 circa l'obiezione di reato politico. Segnatamente, ritiene che la pena a cui è stato condannato per la commissione della rapina a mano armata, condanna all'origine della domanda di estradizione, non sia rilevante in materia d'asilo poiché non vi sono elementi per ritenerla motivata politicamente e non costituisce dunque un "politmalus" ai sensi della giurisprudenza. Invero, come il ricorrente stesso ha dichiarato, egli ha partecipato ai fatti per i quali è stato condannato prendendo in consegna e rivendendo il cellulare rubato con lo scopo di arricchirsi e di arricchire i coautori della rapina (cfr. verbale 1, pag. 10). Inoltre, stando alle stesse dichiarazioni dell'interessato, è stato rispettato il suo diritto ad un processo corretto: egli era presente al processo ed è stato affiancato da almeno un avvocato durante tutta la procedura (cfr. verbale 2, D19, pag. 4). Per quanto concerne la commisurazione della pena, innanzitutto va rilevato che tale infrazione è repressa anche in Svizzera dall'art. 140 CP con una pena detentiva sino a dieci anni e non inferiore ad un anno se la commissione è avvenuta con un'arma pericolosa. Nella presente fattispecie risulta siano state ritenute delle attenuanti ed è stato condannato a sei anni e otto mesi di prigione. La pena inflittagli costituisce una

pena comunque al di sotto del massimo previsto dall'ordinamento giuridico penale turco per questo tipo di reato. Tale circostanza è particolarmente significativa in quanto, se la condanna fosse motivata politicamente oppure se la sua origine etnica fosse stata un elemento determinante per la commisurazione della pena, il Tribunale ha ragione di ritenere che i fattori di riduzione della pena non sarebbero stati applicati e si potrebbe credere che sarebbe stato condannato al massimo della pena. Questa, a prima vista, appare dunque rispettare il principio della proporzionalità e della legalità. Ovvero, il Tribunale di Konya sembrerebbe essersi fondato su considerazioni oggettive e, a difetto di indizi contrari, non si può senz'altro ritenere che abbia tenuto conto dell'origine etnica del richiedente nella commisurazione della pena. Egli ha poi potuto fare ricorso contro tale sentenza ad un'istanza superiore – nella fattispecie una corte di cassazione – e sembrerebbe così aver beneficiato di tutte le garanzie procedurali. Pertanto, nessun elemento agli atti permette al Tribunale di considerare che le autorità turche abbiano agito in maniera illegale o che intendano perseguire l'insorgente per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi. Neppure in sede ricorsuale l'insorgente ha apportato argomenti o mezzi di prova che possano indurre il Tribunale ad una diversa valutazione.

Ciò posto, l'insorgente non ha conseguito provare o rendere verosimile di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa del tipo di pena a cui è stato condannato o con l'esecuzione della stessa. Peraltro va rilevato che egli è già stato in carcere preventivo prima del processo senza lamentare alcun tipo di maltrattamento o problemi avuti. Il Tribunale ritiene pertanto che, in assenza di indizi contrari, il ricorrente non ha un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi né a causa del tipo di pena, né a causa dell'espiazione stessa.

6.2 Quo le allegazioni del ricorrente secondo cui in caso di ritorno in Patria rischia di subire ulteriori persecuzioni a causa delle sue attività pro-curde, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, esse non sono verosimili, poiché fondate in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati.

Egli si è limitato ad affermare di temere di essere perseguitato per la sua attività di volantinaggio e per il fatto di essere simpatizzante del PKK. A sostegno di tali allegazioni ha allegato un mandato d'arresto emanato dal tribunale di Cihanbeyli in data (...) giugno 2011. Il documento, sottoposto dall'UFM ad un'analisi di autenticità, è risultato un falso (cfr. fatto G.a). Da ulteriori verifiche effettuate da questo Tribunale, è emerso poi che il magistrato che avrebbe spiccato questo mandato d'arresto non era più attivo

presso il Tribunale di Cihanbeyli dal mese di settembre del 2010 (Memurlar.net [Portale web governativo], 1271 hakim ve savcının yeri değişti [1271 Giudici e procuratori hanno cambiato luogo], Gazzetta ufficiale turca Nr. 27699, 14.09.2010, < <http://www.memurlar.net/haber/176716/?print=true> >, consultato il 03.03.2015). Oltracciò risulterebbe che il perseguimento del reato in questione sarebbe stato di competenza di un'autorità giudiziaria speciale (Perilli, Luca, Criminal Justice, 06.2014, < http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Content/Downloads/PDF/2014_Peer_Review_report_by_Luca_Perilli.pdf >, consultato il 03.03.2015). Fondato su mezzi di prova falsi, anche il timore di essere perseguitato per la sua attività di volantaggio o per il fatto di essere simpatizzante del PKK, non può essere ritenuto fondato.

6.3 Il ricorrente ritiene altresì che la circostanza di avere dei membri della famiglia di etnia curda riconosciuti quali rifugiati in diversi Paesi europei, in particolare uno zio in Svizzera, costituisce un elemento importante da ritenere per concludere alla qualità di rifugiato del ricorrente stesso, essendo i curdi oggetto di persecuzioni che perdurano fino ad oggi. Con ciò, il ricorrente fa in sostanza valere un rischio di persecuzione riflessa, in ragione del riconoscimento della qualità di rifugiato a membri della sua famiglia.

Vero è, come ha già avuto modo di constatare questo Tribunale, che in Turchia non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro membri della famiglia di presunti attivisti politici (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.1; tra le altre anche sentenza del TAF D-441/2013 dell'8 settembre 2014 consid. 5.1; E-5393/2013 del 16 giugno 2014 consid. 3.3). Tali rappresaglie potrebbero essere rilevanti nell'ottica della persecuzione riflessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. La probabilità di diventare vittima di una persecuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un membro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato. Questa probabilità aumenta se la vittima stessa di una persecuzione riflessa è impegnata politicamente.

Nel caso concreto, codesto Tribunale constata non di meno che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, dalle tavole processuali non risulta alcun parente riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Oltracciò, dal fascicolo non risulta nemmeno che egli o la sua famiglia abbiano subito alcun tipo di rappresaglie a causa di attività politiche. In particolare, non risulta che egli sia stato interpellato, fermato, interrogato o abbia subito incursioni da parte della polizia in merito ad un membro della sua famiglia. In siffatte circostanze, v'è ragione di escludere che il ricorrente o la sua famiglia abbia

un timore fondato di subire delle persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi e la presenza di famigliari in Svizzera non è rilevante nella fattispecie.

6.4 Anche l'appartenenza etnica (cfr. ricorso pag. 6), non giova in casu come argomento a favore del ricorrente. Le angherie subite, segnatamente i pestaggi delle forze dell'ordine intervenute per disperdere i manifestanti in occasione dei festeggiamenti di B. _____ (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag. 2 seg., D23-D28, pag. 4 seg.), nonché il fatto di essere stato fermato e intrattenuto per tre ore e mezzo dalla polizia dopo aver partecipato ad un incontro di curdi in un caffè di Konya e aver distribuito delle riviste (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag. 2 seg., D30-D42, pag. 5 seg.), non possono essere ritenute che circostanze rientranti in controlli d'ordine pubblico, ma senza rilevanza in materia d'asilo. Da sola, in questo caso la sua appartenenza etnica non può essere considerata come un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche l'episodio di fermo avvenuto in agosto del 2010 in cui un poliziotto aveva interrogato e minacciato di morte l'insorgente nonché la sua famiglia, ha più i caratteri di abuso di potere da parte di un singolo impiegato, anziché riflettere l'intenzione dello Stato turco di minacciare un suo cittadino di morte. L'insorgente avrebbe poi potuto sporgere denuncia contro il poliziotto in questione, pertanto l'episodio è senza rilevanza ai fini dell'asilo.

6.5 Anche per quanto riguarda l'allegato timore di essere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover sparare contro altri curdi e di essere ucciso come pretesto per la sua adesione alla causa curda, il Tribunale rinvia a quanto ritenuto dall'UFM nella querelata decisione.

6.6 In conclusione, non avendo il ricorrente presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha retta-mente considerato che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

L'UFM nella decisione impugnata, in applicazione dell'art. 32 lett. b OAsi 1 non ha preso una decisione in merito all'allontanamento.

Giusta l'art. 32 lett. b OAsi 1, l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo è colpito da una decisione di estradizione. In questo caso infatti, le autorità competenti in materia d'asilo non sono più competenti per decidere sulla pronuncia dell'allontanamento e la sua esecuzione (cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 5 pag. 32; GICRA 2006 n. 23 consid. 3.2 e 3.4 pag. 231 segg. e GICRA 2004 n. 10 consid. 3 pag. 66).

Con decisione del 16 giugno 2014 l'UFG ha dato l'accordo alla richiesta d'extradizione delle autorità turche e con sentenza del 22 agosto 2014 la Corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'obiezione di reato politico e confermato l'extradizione. Di conseguenza, essendo il richiedente l'asilo colpito da una decisione di estradizione, l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera non viene deciso. Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8.

Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ad

avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale ammontare dovrà essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM, all'Ufficio federale di giustizia e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Stähli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: